

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2011

relativa alla liquidazione dei conti di taluni organismi pagatori in Italia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2008

[notificata con il numero C(2011) 754]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2011/103/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 30 e 33,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

- (1) Le decisioni della Commissione 2009/373/CE ⁽²⁾, 2010/59/UE ⁽³⁾ e 2010/721/UE ⁽⁴⁾ hanno liquidato, per l'esercizio finanziario 2008, i conti di tutti gli organismi pagatori fatta eccezione per l'organismo pagatore tedesco «Bayern», per l'organismo pagatore greco «OPEKEPE» e per l'organismo pagatore italiano «ARBEA».
- (2) Sulla base dei nuovi elementi d'informazione forniti ed in seguito a verifiche supplementari, la Commissione può ora adottare una decisione relativamente alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sull'integralità, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore italiano «ARBEA».
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica decisioni ulteriori della Commissione che

escludano dal finanziamento dell'UE spese che non sarebbero state sostenute conformemente alla normativa UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dell'organismo pagatore italiano «ARBEA» a titolo delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), relativamente all'esercizio finanziario 2008, sono liquidati con la presente decisione.

Gli importi che devono essere recuperati da ogni singolo Stato membro o che devono essere ad esso versati in base a ciascun programma di sviluppo rurale conformemente alla presente decisione, inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 9.5.2009, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 34 del 5.2.2010, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 312 del 27.11.2010, pag. 23.

ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DISGIUNTE PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E MISURA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Importo da recuperare dallo o da versare allo Stato membro per programma

(EUR)

CCI	Spese 2008	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2008	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare dallo (-) o da versare allo (+) Stato membro nella dichiarazione successiva
IT: 2007IT06RPO0017	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
113	13 960,24	0,00	13 960,24	0,00	13 960,24	13 960,24	0,00
211	120 914,76	0,00	120 914,76	0,00	120 914,76	120 914,76	0,00
214	16 824 475,27	0,00	16 824 475,27	0,00	16 824 475,27	16 944 398,00	- 119 922,73
221	1 194 719,75	0,00	1 194 719,75	0,00	1 194 719,75	1 194 719,72	0,03
Totale	18 154 070,02	0,00	18 154 070,02	0,00	18 154 070,02	18 273 992,72	- 119 922,70